SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

VENERDÌ 28 MAGGIO 1971

(50ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BANFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

« Disciplina del commercio » (**1724**) (*D'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri; Grassi Bertazzi; Origlia ed altri; Baldani Guerra ed altri; Scotti ed altri; Monti ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 563, 576, 578, 579, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 600

ALESSANDRINI 567

AMADEI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 578, 587, 591, 592, 596, 597, 598, 600

BERTONE 569, 584, 585

CATELLANI 564, 600

DE VITO, *relatore alla Commissione* 575, 576, 584, 585, 587, 592

FADA 566

FARABEGOLI 573

MINNOCCI . 571, 579, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 594, 596, 597, 598

SEGNANA 568

VERONESI . 575, 579, 580, 584, 585, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 596, 597, 598, 600

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Alessandrini, Banfi, Berlanda, Bertone, Catellani, Colleoni, De Vito, Farabegoli, Minocci, Scipioni, Sotgiu, Trabucchi, Veronesi, Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Dosi, Fusi, Moranino, Noè, Piva, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Scardaccione, Bera, Benedetti, Segnana, Cerri.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Amadei.

SCIPIONI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disciplina del commercio » (1724), d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri; Grassi Bertazzi; Origlia ed altri; Baldani Guerra ed altri; Scotti ed altri; Monti ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Alini, Olmini, Boiardi, Amasio, Passono, Fer-

ri Giancarlo, Vespignani, Maulini, Marmucci, Sgarbi Bompani Luciana; Grassi Bertazzi; Origia, Merenda, Longoni, Erminero, Allegri, Grassi Bertazzi, Caroli, Riccio, Capra, De Ponti, Rognoni, Vaghi, Scianatico, Sisto, Bova, Marraccini, Laforgia, Radi, Dagnino, Cocco Maria, Venga, Sgarlata, Valeggiani, Sangalli, Dall'Armellina, Patrini; Baldani Guerra, Frasca, Tocco, Della Briotta, Achilli, Masciadri, Abbiati, Fortuna, Corti, Massari, Santi; Scotti, Fracanzani, Girardin, Bodrato, Donat-Cattin, Scalia, Mengozzi, Foschi, Russo Ferdinando, Giordano, Ciccardini, Bianchi Gerardo, Azimonti, Allocca, Marchetti, Lobianco, Pisicchio, Foschini, Sorgi, Squicciarini, Giraudi, Monti, Mengozzi, Degan, Longoni, Bianchi Gerardo, Carra, Bersani, De Ponti, Fabbri:

« Disciplina del commercio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sono pervenuti tutti i pareri richiesti dalla Presidenza del Senato sul disegno di legge, e precisamente dalle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª; pareri tutti favorevoli, anche se in quello della 1ª Commissione si osserva:

« Si esprime parere favorevole in linea di massima, per quanto di competenza di questa Commissione richiamando peraltro l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di rivedere e meglio precisare tutta la materia attinente ai ricorsi, con particolare riferimento agli organi regionali, — sia per quanto riguarda l'articolo 8, che l'articolo 20 — tenuto conto del fatto che la Regione non ha competenza in materia di commercio.

Si richiama altresì l'attenzione di codesta Commissione sull'esigenza di meglio specificare la natura dell'« azione » giudiziaria di cui al penuultimo e all'ultimo comma dell'articolo 8.

Infine questa Commissione non può non rilevare che l'articolo 32 prevede un ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale che apre un contrasto con le recenti decisioni della Corte costituzionale ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 26 maggio il senatore De Vito ha svolto la sua relazione, dopodichè abbiamo deciso di rinviare la discussione del provvedimento alla seduta odierna. Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

C A T E L L A N I . Signor Presidente, per lo specifico interesse che ho sempre portato ai problemi distributivi ho seguito il provvedimento sin dal suo lontano inizio, quando ancora era strutturato in iniziative legislative autonome, e francamente, dovendone parlare nella nostra Commissione, avrei avuto la preoccupazione di confutare certe eccezioni sulla presunta illegittimità costituzionale delle norme proposte e sul loro sempre presunto contrasto con le norme comunitarie; senonchè la pregevole relazione del collega De Vito mi esime da tale obbligo, avendo posto in chiara e giusta luce le argomentazione che, a mio avviso, svuotano le suddette presunte eccezioni.

D'altra parte è chiaro che quando parliamo di libertà economica — ed il relatore lo ha chiaramente evidenziato con gli esempi che ha portato — parliamo di un qualcosa che deve sempre trovare limitazioni nel suo interno per essere veramente applicabile agli esempi comunitari illustrati nella relazione. Per noi che abitiamo alla frontiera ed abbiamo quindi scambi culturali con la Svizzera basterebbe ricordare che anche in tal Paese ogni attività in campo economico è subordinata a determinati requisiti ed al rilascio di determinati patentini: comunque su tale punto non ritengo necessario dilungarmi, avendolo — ripeto — già egregiamente evidenziato il relatore.

Avrei invece un certo imbarazzo a dare un parere sul piano culturale, se vogliamo adottare questo termine. Io non sono un economista: sono laureato in economia e commercio, ma non avrei difficoltà ad ammettere che proprio su questo piano il disegno di legge non funziona. Vorrei però anche ricordare che esso rappresenta un compromesso, il risultato cioè di quanto le forze politiche in Parlamento possono concordare e portare innanzi; ma soprattutto — e ciò è più importante — devo tener conto di quella che è la realtà sociale ed economica attuale in Italia. Secondo me (e per questo mi

assolvo dall'adesione che manifesterò al provvedimento) sarebbe vano ed inutile, in questo momento, perseguire ipotesi di puro efficientismo economico che poi sarebbe impossibile calare nella realtà socioeconomica del Paese; è quindi necessario — è questo secondo me è la chiava interpretativa, per quanto è a mia conoscenza, del provvedimento — prendere le mosse dalla suddetta struttura sociale, culturale ed economica del settore distributivo.

Io non voglio rifare la cronistoria del sistema distributivo, la genesi, partendo dalla legge istitutiva delle licenze che doveva essere corporativa, settoriale.

La legge istitutiva delle licenze doveva essere corporativa, settoriale e quindi favorire una certa protezione del settore, mentre è a tutti noto come esso sia invece degenerato.

Sappiamo tutti come i parametri quantitativi ai quali la stessa si ispirava nelle limitazioni previste siano stati completamente vanificati: sappiamo tutti come i governi che si sono succeduti abbiano adottato la concessione della licenza come valvola contro la disoccupazione; sappiamo tutti come si sia veramente inflazionato e polverizzato l'intero settore commerciale. Possiamo pertanto affermare con estrema chiarezza che alle colpe, alle mancanze, alla specifica impreparazione del settore, si aggiunge la colpa primigenia, e più grave, dei governi che nulla hanno fatto per ovviare a tali inconvenienti ed anzi hanno approfittato ed abusato della facilità di concessione delle licenze.

Già ho ricordato in quest'aula che, come membro della Giunta provinciale amministrativa della mia provincia, mi sono trovato ad assistere al rilascio continuo di licenze senza che vi fosse per alcuno la possibilità di opporsi, anche perchè un parere del Consiglio di Stato ne subordinava il rifiuto alla dimostrazione che la stessa fosse nociva agli interessi del consumatore. In questo modo siamo giunti in Italia a circa un milione di licenze, con una media di 50 clienti circa per ogni punto di vendita, mentre da un'indagine che ho avuto modo di far preparare sono risultati dati preoccupanti per non dire assurdi sull'attuale capillare polverizzazione del settore distributivo.

Occorre, dunque, avere il coraggio politico e sociale di prendere atto di tale situazione, dalla quale si deve partire se si vogliono gettare le premesse di questa prima riforma strutturale.

Vorrei anche ricordare che nell'altro ramo del Parlamento si erano delineate posizioni veramente antitetiche: da una parte il piccolo commercio che chiedeva una difesa ad oltranza eccessiva ed ingiustificata (non dimentichiamo che una proposta di legge prevedeva il blocco per due anni del rilascio delle licenze), e dall'altra la pressione della grande distribuzione che avrebbe preteso (secondo il suo punto di vista anche logico e, direi, legittimo) una maggiore libertà di iniziativa per installare nuovi punti di vendita. Stanti tali premesse, dobbiamo riconoscere che si è riusciti, attraverso un *iter* parlamentare piuttosto lungo e faticoso, (il provvedimento è rimasto alla Camera dei deputati oltre due anni), a fondere positivamente le varie proposte. Ciò non era facile e ne va dato merito al relatore onorevole Helfer che è riuscito, con forza di carattere e pazienza, a mettere insieme un mosaico veramente disparato e ad eliminare se non altro gli estremisti settoriali che avrebbero reso il provvedimento addirittura inaccettabile.

Ciò detto, senza addentrarmi in un'analisi particolareggiata che richiederebbe troppo tempo e che oltre tutto non ritengo neppure necessaria, vorrei ricordare alcuni punti del provvedimento — come l'istituzione dell'albo professionale e la correlazione dei piani di sviluppo con la programmazione urbanistica — i quali, anche se non determinanti, possono però costituire le premesse per una ristrutturazione del settore. È indispensabile che l'accesso all'attività commerciale sia limitato, programmato, soprattutto ancorato a specifica preparazione professionale (e su tale argomento abbiamo presentato un ordine del giorno), in modo che in un arco di tempo non eccessivamente lungo il settore ne risulti migliorato e possa tollerare, anzi postulare ulteriori modifiche e riforme di struttura.

Il fatto di aver demandato all'ente comunale il compito del rilascio delle licenze mi

sembra soluzione democratica e giusta, giacchè il comune è l'unità locale più democratica e più vicina alla realtà che deve amministrare. Vorrei anzi osservare che così facendo non si esclude la possibilità di programmazione in chiave comprensoriale, specie là dove esistono piani intercomunali come il PIM (Piano intercomunale milanese). In altri termini, partendo dalla dimensione più piccola, possiamo arrivare per aggregazioni successive a dare alla programmazione commerciale (che alcuni vogliono criticare in modo eccessivo) il contenuto di una certa efficienza, assicurando uno sviluppo più ordinato di tutta l'attività distributiva.

Come ho accennato, abbiamo presentato un ordine del giorno per evidenziare alcuni punti del provvedimento che ci sembrano più carenti.

Per concludere, desidero fare un'ultima osservazione.

Proprio oggi, in concomitanza con il nostro voto sulla « Disciplina del commercio », una delle centrali sindacali commerciali, la Confcommercio, rinnova completamente le proprie strutture operando un cambiamento alla presidenza della confederazione. Il mio auspicio è che i due avvenimenti possano coincidere con l'instaurazione di una nuova politica più aperta, più partecipata, più correlata ai bisogni di tutta la comunità e meno tesa a difendere le prerogative settoriali, in modo che anche sul piano sindacale il Governo ed il Parlamento abbiano di fronte un interlocutore più aperto e più pronto ad accettare e a discutere i problemi del settore distributivo.

Per tali ragioni, considerate tutte le difficoltà di ordine politico e procedurale, considerato che la Camera ha meditato il provvedimento per oltre due anni, esplicito la mia convinzione sull'opportunità di approvare il disegno di legge così come ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

F A D A . Onorevole Presidente, interverrò brevemente giacchè il collega Catellani ha sostanzialmente già impostato il binario della discussione sul provvedimento; d'altra parte la relazione del senatore De Vito è stata assai particolareggiata e completa nello sforzo di conciliare — come è stato rilevato — posizioni assolutamente contrastanti che a mio avviso prendevano l'avvio da precisi elementi di fatto. Purtroppo non sono neppure laureato in economia e commercio e quindi sono meno economista di quanto ha voluto far credere di essere il senatore Catellani; tuttavia mi sembra che sia assolutamente indiscutibile la constatazione sulla notevole elevatezza dei costi di distribuzione nel nostro Paese, specie se comparati a quelli che si registrano nel resto del mondo. Evidentemente, da tale dato di fatto incontestabile e indubitabile si potrebbe essere indotti ad introdurre un certo tipo di efficientismo che non tenesse conto di tutta la realtà sociale ed urbana. Regimi di altro tipo l'hanno fatto: di fronte alle esigenze di efficienza e di programmazione sono passati al carro armato ed hanno subordinato qualsiasi convenienza umana e sociale ad una determinata programmazione, ad una determinata linea di efficientismo.

Dal mio personale punto di vista, però, non credo che la conciliazione degli interessi di una società possa essere accettata in siffatta prospettiva, mentre mi sembra pacifico che — come in tutte le cose — occorra un gradualismo che tenga conto di una precisa linea di tendenze che non possono evidenteente essere superate d'un salto.

Ebbene, lo sforzo fatto alla Camera dei deputati dall'onorevole Helfer e messo in evidenza anche dal senatore De Vito è stato proprio quello di conciliare queste esigenze diametralmente opposte.

Dirò pertanto che complessivamente il mio giudizio sul provvedimento in esame — inviatoci dall'altro ramo del Parlamento dopo una lunga meditazione — non è negativo, giacchè esso tiene conto appunto di tutta la situazione esistente in Italia, situazione che va superata con una certa gradualità onde non creare fratture dal punto di vista sociale ed umano peggiori dei risultati di efficientismo che si vorrebbero raggiungere. In sostanza, quindi, un provvedimento positivo.

Con altrattenta franchezza, però, debbo dire che con qualche piccola modifica si sarebbe forse potuto disporre non dico di uno strumento perfetto (non credo che esista la

perfezione nelle cose umane), ma certamente accettabile e tale da raggiungere i fini che in sostanza ci si propone nell'indicata linea di mediazione di esigenze e di interessi. Evidentemente, però, sussistono ragioni — diciamolo pure — di natura politica, di urgenza ed anche di natura psicologica che consigliano di rinviare tali correzioni. Ho sentito infatti annunciare un ordine del giorno che in sostanza, almeno secondo lo spirito e la *ratio* dei presentatori se non di tutta la Commissione, indica una serie di interventi atti nè più nè meno a giungere ad uno strumento assai più accettabile che personalmente, per ragioni di stretta tecnica legislativa, avrei ritenuto possibile per mezzo di lievi modifiche.

Tenendo conto di tutto il contesto degli elementi, a mio giudizio il Senato, nella rimeditazione del provvedimento inviatoci dalla Camera, non può non essere sensibile all'esigenza che i costi di produzione (i quali, in definitiva, qualcuno deve ben pagare) non costituiscano un prezzo esorbitante di fronte a quei vantaggi di natura umana e sociale che sono pure da tenere in considerazione. Tuttavia vorrei anche sottolineare che, forse per un'esperienza personale (non certo di natura economica o imprenditoriale, ma per il fatto di aver vissuto per parecchi anni in una famiglia che tali problemi ha dovuto risolvere giorno per giorno), mi sono reso anche conto che attraverso una difesa ad oltranza di situazioni che la logica e la realtà portano necessariamente a superare si fa lo stesso interesse di coloro i quali, con una certa visione un po' miope, credono di risolvere in breve tempo i propri problemi senza guardare più avanti e quindi finendo per affossare nel tempo i loro stessi interessi e le loro stesse esigenze.

Concludendo, è probabile che attraverso qualche emendamento si sarebbe potuto ottenere anche l'interesse stesso, in prospettiva, di coloro i quali oggi credono di aver ottenuto una difesa che invece — appunto in assenza di una prospettiva — non è tale. Ad ogni modo, tenendo conto di quanto sopra, e pur con le riserve di natura personale da me esposte, non posso certo sottovalutare un altro tipo di esigenza, che altri e lo stesso relatore hanno messo in evidenza: quella di approvare il disegno di legge con una certa urgenza. Tale urgenza deve però essere contemperata dall'impegno, da parte della Commissione e dei proponenti, di presentare al più presto possibile un altro provvedimento che veda di correggere qualche situazione che allo stato attuale non credo neanche rilevante ma che potrebbe divenirlo in seguito. Per il momento, la struttura del disegno di legge potrà essere accettabile o criticabile, ma ormai è quella conciliativa che riesce ad offrire un punto d'incontro: Comunque in questa sede, attraverso un ordine del giorno, successivamente attraverso altro strumento più efficace e concreto, si dovrà cercare di apportare i necessari miglioramenti alle norme in discussione.

A L E S S A N D R I N I . Evidentemente una legge deve avere per obiettivo l'interesse generale; e, in particolare, una legge la quale disciplina il commercio non può prescindere dall'interesse della collettività. Ora elaborare norme di genere, con il disordine esistente nel nostro Paese nel settore commerciale, non era cosa facile, e la dimostrazione delle difficoltà che si sono incontrate nel formularle risultano evidenti dal dibattito svoltosi alla Camera. Il dibattito è iniziato il 29 ottobre 1969, presso la Commissione industria di quel ramo del Parlamento, ed è continuato con una lunghissima serie di sedute di commissione e di sottocommissione completate con consultazioni di tecnici e di esponenti delle categorie interessate. Il testo scaturito da tutto quel lavoro, che ha unificato ben sei proposte di legge d'iniziativa parlamentare si trova ora dopo quasi due anni al nostro esame.

A questo punto mi sembra giusto porre in rilievo che si tratta di un provvedimento scaturito integralmente dal Parlamento. È stato osservato che è mancata la presenza legislativa del Governo, ma credo di dover far notare come questo rappresenti un fatto positivo poichè una volta tanto avremo una legge di notevole importanza dovuta esclusivamente all'iniziativa parlamentare, che ha portata all'approvazione una sua formulazione molto complessa attraverso un difficile

sforzo di mediazione. Dire che la legge giunta al nostro esame mi soddisfa pienamente è forse dire troppo; ritengo però che vada in ogni modo approvata; soltanto con la sperimentazione in fase di applicazione della legge sarà poi possibile raccogliere quegli elementi che ci permetteranno di perfezionarla considerate le esigenze che emergeranno dal collaudo pratico delle norme oggi sottoposte alla nostra attenzione.

Penso quindi che dobbiamo accogliere l'invito formulato dal relatore nella sua diligente e documentata esposizione, riservandoci, da buoni osservatori, di annotare i difetti che, come ho detto, potranno eventualmente risultare in sede di applicazione.

Certo, il disegno di legge presenta alcune carenze: non contempla gli aspetti riguardanti per esempio il settore del commercio stagionale; vi sono alcune disposizioni sulla disciplina dei distributori automatici che non rispondono alle sostanziali esigenze del pubblico che li usa; vi sono delle norme che regolano gli spacci interni delle fabbriche, delle associazioni, degli ospedali vincolate a concezioni eccessivamente ristrette in talune commissioni previste dalla legge, non sono rappresentate categorie interessate al commercio come quella degli artigiani, per rimenzionarne una, ma tutto questo potrà, come ho già detto, essere rivisto successivamente attraverso l'iniziativa parlamentare o del Governo.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, da molti anni, ormai, si chiede che venga regolamentata questa materia, finora disciplinata da norme risalenti al 1926 e da tutti riconosciute non più adeguate ad un settore che negli ultimi anni si è notevolmente evoluto. In merito sono state svolte anche delle ricerche molto approfondite, tendenti ad analizzare le caratteristiche del commercio moderno, e si sono rilevati una serie di inconvenienti e di difetti che sono, penso, a tutti noti. In particolare si è constatato come l'apparato distributivo nazionale risenta di due grandi inconvenienti. Innanzitutto per l'accesso all'attività commerciali non è richiesta, come sarebbe logico, una specifica preparazione professionale, tanto che oggi si accede al commercio con la sola presentazione di una domanda in carta bollata e non vi è alcuna autorità la quale possa stabilire che una persona non debba esercitare un tipo di commercio prima che la stessa consegua la necessaria preparazione. Molte persone chiedono la licenza ed iniziano un'attività commerciale per il solo fatto di aver avuto una liquidazione ed essere quindi in possesso di una certa somma, altri al fine solo di raggiungere una diversa sistemazione. Abbiamo tutti constatato che vi sono persone che trattano settori merceologici particolari e sono prive di una sia pur minima preparazione di carattere professionale. Questa lacuna non esiste negli altri Paesi che fanno parte del MEC, i quali da molto tempo hanno istituito non solo scuole per gli addetti collaboratori, ma anche scuole professionali per gli operatori. Con varie formule si rende possibile l'accesso alle attività commerciali solo a coloro che sono specificamente preparati.

Un altro aspetto da prendere in seria considerazione è la mancanza di precise disposizioni che regolino l'apertura di nuovi esercizi. La legge del 1926 raccomandava di tener conto delle esigenze della popolazione in rapporto allo sviluppo edilizio e demografico, e della ubicazione dei mercati rionali. Ma queste disposizioni, di carattere troppo ampio, non hanno un significato preciso. Nel corso di questi anni la giurisprudenza ha emesso in materia di contenzioso le sentenze più disparate; in certe occasioni le interpretazioni del Consiglio di Stato sono state favorevoli alla più ampia libertà per l'apertura di nuovi negozi, in altre occasioni, invece, le interpretazioni della legge sono state in senso restrittivo.

In questi ultimi decenni si è andata sviluppando una nuove scienza, quella dell'urbanistica commerciale, la quale ha individuato i suoi fondamenti in una serie di principi che riguardano in modo particolare il rapporto che deve esistere tra il potere di acquisto della popolazione, le esigenze della popolazione stessa e i punti di vendita possibili. Devo dire con soddisfazione che nel disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione vediamo finalmente posta mano alla

risoluzione di questi importanti problemi che sono alla radice della difficile situazione nella quale si trova in questo momento il nostro commercio. Abbiamo nel disegno di legge una serie di norme che regolano l'accesso all'attività commerciale per quello che riguarda i requisiti degli operatori, e poi una serie di norme che regolano la distribuzione dei punti di vendita in rapporto alle esigenze e al reddito possibile della popolazione.

Ritengo che il disegno di legge nel suo complesso meriti un giudizio di carattere positivo, anche se non mi nascondo che nel testo vi sono particolari che possono suscitare qualche perplessità. D'altronde penso che il provvedimento, rispetto alla regolamentazione vigente, costituisca senza dubbio un notevole passo avanti e, come ha detto testè il collega Alessandrini, nei prossimi anni, forse anche nei prossimi mesi, potremo giudicare se la nuova disciplina sarà adatta o meno alle esigenze di un moderno commercio, e potremo rilevare gli inconvenienti derivanti dall'applicazione delle nuove norme. Penso comunque che, se sarà necessario, non mancheranno le occasioni in Parlamento di ritoccare la nuova legge, così come abbiamo fatto per moltissime disposizioni in diversi campi; oggi la realtà si trasforma rapidamente ed è continuamente necessario che anche le norme che la regolano si trasformino a loro volta. Se troveremo inconvenienti nell'applicazione di questa futura legge sarà iniziativa del Governo e dei rappresentanti del popolo che risiedono in Parlamento presentare le modifiche opportune.

Mi sembra che tutto sommato, ad onta delle critiche venute dal settore capitalistico del commercio si possa auspicare che il disegno di legge venga approvato rapidamente, affinchè rapidamente entri in vigore. Dall'applicazione di queste norme il commercio italiano ricaverà certamente frutti positivi. Il passo che stiamo per compiere presso il Senato contribuisce a realizzare quel disegno di riforme che è necessario attuare per lo sviluppo della nostra società che in questi anni è tanto mutata.

B E R T O N E . Dobbiamo riconoscere che il disegno di legge al nostro esame in sede deliberante, sia pure con i suoi difetti e nonostante le eccessive aspettative da parte dei commercianti, è il frutto di un lungo e travagliato lavoro.

Il senatore Fada diceva di una lunga meditazione che è stata svolta dalla Commissione industria della Camera dei deputati in riunioni plenarie e ristrette; noi tutti siamo convinti che il testo esprime nelle sue linee essenziali le convergenze delle varie forze politiche che si sono impegnate nella sua elaborazione.

Credo che siamo tutti convinti che quello del settore distributivo è un terreno complesso e difficile, sia per le implicazioni economiche che per le implicazioni sociali. Il provvedimento licenziato dalla Camera non rappresenta certamente la perfezione, ma è altrettanto vero che le scelte fatte cercano di dare un certo ordine a questa complessa materia e si muovono, a nostro avviso, su un terreno certamente più avanzato di quello su cui poggia l'attuale situazione. Sono d'accordo con il senatore Segnana: una critica che possiamo fare è quella che a questo provvedimento si giunge con diversi anni di ritardo rispetto alle esigenze del settore nel quale, invece, è urgente una scelta generale e pubblica che non lasci libero campo alle scelte private perchè quest'ultime non sempre corrispondono agli interessi dei consumatori. Per questo motivo di fondo noi ci auguriamo che il dibattito si concluda rapidamente e quindi altrettanto rapidamente il disegno di legge venga approvato dalla nostra Commissione.

Noi dobbiamo tener conto non solo delle attese delle categorie interessate, ma anche dell'opportunità di avere una disciplina nuova dell'evoluzione che si sta attuando nel settore distributivo e che, credo, tutti riconosciamo debba esserci proprio per l'attuale situazione in Italia. Ma, ecco il punto, questa evoluzione deve avvenire avendo come protagoniste le piccole e medie imprese più preparate che già operano nel settore e che oggi, invece, attraversano grosse difficoltà.

Noi siamo convinti che molti imprenditori commerciali sono disposti a rinnovarsi — o si rendono conto di questa inderogabile esigenza — ma è altrettanto vero che hanno bisogno di quella sicurezza nelle prospettive,

fatta anche di facilitazioni, che oggi non hanno. L'ordine del giorno presentato, che pure ho scorso rapidamente, mi sembra che in alcuni punti coglie il problema.

Il disegno di legge sia pure con i suoi difetti — e credo che gli specialisti parlino anche di difetti di formulazione — a nostro avviso può dare alle categorie e anche ai consumatori qualche importante garanzia e, al tempo stesso, può servire come strumento di una politica comunale, provinciale e regionale nell'interesse della collettività. Non approvarlo al più presto, lasciare andare avanti l'attuale situazione, oppure, come certe parti sostengono, andare verso la liberalizzazione significherebbe lasciare regolare la rete distributiva italiana ai grandi complessi, ai grandi magazzini. Questa prospettiva certo diminuirebbe i costi di gestione, ma con moltissime probabilità, dopo un periodo di assestamento e di concorrenza per arrivare a determinati obiettivi (ne abbiamo avuto esperienza in alcune province), il vantaggio non sarebbe dei consumatori, ma del profitto. Senza poi contare lo sconquasso sociale che questa situazione crerebbe un pò in tutte le città, come lo stesso senatore Fada mi pare abbia fatto presente. Sia chiaro che noi non siamo contrari alle forme di vendita moderne, anzi siamo convinti che bisogna aumentare la produttività del settore, applicare nuove tecniche di vendita e aumentare la dimensione e la capacità dei punti di vendita. Io vengo da una provincia il cui settore distributivo si è inflazionato a seguito dei licenziamenti dalle fabbriche; gli operai licenziati, infatti si sono riversati nel settore commerciale aprendo un negozietto o un banchetto senza neanche avere una tradizione familiare che li rendesse preparati al commercio. Ed è anche per questo che noi siamo convinti, però, che i protagonisti del settore devono rimanere i commercianti e quindi bisogna incentivare, anche con il credito, le piccole e medie imprese ad associarsi con molto più coraggio e fiducia di quanto non avviene oggi per quello spirito individualista e quella diffidenza che esistono purtroppo nella categoria. Questo è il vero interesse dei commercianti, oltre che della collettività, altrimenti saranno travolti dalla situazione che continuerà a peggiorare.

Con questo disegno di legge, sia per il ruolo e la responsabilità che si affida al Comune come centro pianificatore dell'insediamento commerciale, sia per la prevista pianificazione dello sviluppo e dell'adeguamento della rete distributiva — che deve essere elaborata dalla Commissione costituita per legge e, cosa molto importante, autonomamente approvata dal Consiglio comunale —, accresciamo il potere dei comuni. Mi rendo conto che alcuni piccoli comuni sono impreparati ad affrontare un tema così complesso e vasto, ma è altrettanto vero che nel momento in cui affidiamo questi poteri ai comuni, portiamo anche un notevole contributo allo sviluppo della capacità di governo locale e quindi alle scelte degli uomini che un domani dovranno amministrare.

Infine per il ruolo importante che il provedimento affida alle regioni per alcune questioni, noi riteniamo che il presente disegno di legge possa produrre degli effetti positivi in tutto il settore e quindi contribuire — sia pure nei suoi limiti e senza illusioni, ad affrontare un problema economico e sociale di grande portata. Ho detto « possa contribuire » perchè siamo convinti che esso rappresenta solo un primo passo in questo delicato settore dell'economia italiana: ad esso dovranno però seguire altri provvedimenti concernenti la questione del credito (che peraltro è già affrontata nell'ordine del giorno presentato), la questione degli affitti, nonchè la questione dell'avviamento commerciale, per non parlare poi delle questioni della salute e delle pensioni, la cui soluzione è tanto attesa dalle categorie interessate. Senza questi ulteriori provedimenti e senvza una politica economica di piena occupazione non solo non si riuscirebbe ad aiutare queste categorie per rinnovare la rete ristributiva, ma anzi si lascerebbero le stesse ancora in balia delle scelte dei grandi complessi finanziari.

Noi siamo convinti infatti che nel momento in cui in Italia vi fossero maggiori possibilità di trovare occupazione altrove, molti addetti a questo settore, lo abbandonerebbero per riprendere le precedenti attività.

Riserve sul disegno di legge in esame certamente ne abbiamo anche noi: non ultime, ad esempio, quella in ordine all'obbligo per

i commercianti ambulanti di iscriversi al registro di Pubblica sicurezza, l'esclusione delle cooperative di consumo da alcune preferenze che sono invece necessarie per portare un contributo al rinnovamento del settore, ed altre da noi sostenute alla Camera dei deputati, che evitiamo però di riaffermare qui al Senato proprio perchè riteniamo che non bisogna tornare in alto mare per altri due anni, così come accadrebbe se decidessimo di introdurre degli emendamenti al provvedimento. Questa infatti, onorevoli colleghi, è la questione di fondo che abbiamo davanti, al di là delle perplessità che — ripeto — sussistono in noi!

Noi riteniamo anzi che il disegno di legge debba essere approvato nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento e pertanto dichiariamo che voteremo a favore della sua approvazione senza modificazioni, anche se siamo convinti che non è privo di difetti e che avrà degli effetti limitati e non taumaturgici, come qualcuno spera, se non interverranno — come ho già detto — altri provvedimenti capaci di contribuire a fare dei commercianti piccoli e medi gli artefici del necessario rinnovamento della rete distributiva italiana.

M I N N O C C I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, l'importanza dell'argomento, che costituisce un pilastro di ogni moderna economia, imporrebbe una discussione approfondita e serena, scevra da pressioni settoriali, che prenda atto dell'attuale situazione di arretratezza della struttura commerciale, analizzandone le carenze remote e presenti e cercandone i rimedi più appropriati. Ecco perchè mi rammarico di dover intervenire nella discussione con una preparazione molto sommaria ed affrettata.

Nel giro degli ultimi venti anni l'organizzazione del commercio si è profondamente trasformata. Fatti nuovi sono intervenuti a modificare, prima che la meccanica della distribuzione, la dinamica della domanda. Interi ceti, esclusi dal godimento di determinati beni per una pura e semplice motivazione, l'insufficienza del reddito, sono stati introdotti dalla civiltà dei consumi in un giro ampio e crescente, che tende a vederli addirittura come protagonisti. Le attività terziarie sono state, di fatto, rivoluzionate con l'accesso di categorie sempre più vaste di consumatori al beneficio di prodotti che erano riservati solo a minoranze privilegiate.

Come si è adattata la distribuzione, non soltanto in senso territoriale, ma anche in senso verticale, alle accresciute dimensioni del mercato? La risposta è data da un'organizzazione delle vendite che muta con lentezza, affidandosi ancora a strutture anelastiche, ad una dinamica evolutiva, che è tale soltanto sotto il profilo quantitativo, ma non certo sotto quello qualitativo e dell'efficienza.

L'arretratezza del nostro sistema distributivo si manifesta attraverso tutta una serie di elementi: l'eccessivo numero dei punti di vendita; il basso numero di addetti; la scarsità della superficie di vendita e la sua utilizzazione poco economica; il modesto giro di affari; la mancanza di qualsiasi intesa con altri commercianti per l'acquisto in comune delle merci; l'insufficiente dotazione di strumenti capaci di valutare e sviluppare l'andamento delle vendite.

Vediamo più da vicino ciascuno di questi fattori negativi. Il numero degli esercizi commerciali supera in Italia gli 800.000, mentre in Paesi demograficamente non troppo dissimili è di gran lunga inferiore: 450.000 in Francia e 400.000 in Germania.

In contrasto con questa proliferazione di esercizi commerciali sta il numero degli addetti nel settore: 2,1 milioni in Italia contro i 2,3 milioni in Francia ed i 3,4 milioni della Germania. Le medie per punto di vendita sottolineano meglio la differenza: 8,5 addetti in Germania; 5,1 addetti in Francia; 2,6 addetti in Italia.

Nel nostro Paese ci troviamo quindi di fronte ad un apparato distributivo estremamente polverizzato a carattere prevalentemente familiare.

Non può stupire, in questa situazione, se il giro di affari è molto modesto, qualunque sia il metodo seguito per calcolarlo.

Il volume delle vendite per negozio è stato stimato, abbastanza recentemente, in poco più di 23 milioni di lire all'anno per l'Ita-

lia, in 78 milioni per la Francia e in quasi 93 milioni per la Germania.

Tutti questi difetti risultano pienamente confermati da una recente indagine campionaria svolta dall'Unioncamere tra parecchie migliaia di aziende commerciali dell'Italia settentrionale, dalla quale si ricava il seguente quadro:

1) il 95 per cento delle aziende ha un solo negozio;

2) il 40 per cento dei negozi non arriva ai 25 metri quadrati, i due terzi non superano i 35 metri quadrati di superficie;

3) solo il 4,2 per cento dei negozi tradizionali pratica il *self-service*, integrale o parziale;

4) un terzo dei negozi è senza telefono, il 73 per cento senza mezzi di trasporto propri, l'89 per cento senza registratore di cassa;

5) il 59 per cento non tiene alcun tipo sistematico di contabilità e, nel 73 per cento dei casi, non è stato mai effettuato un inventario.

Purtroppo i sintomi di miglioramento sono pochi e scarsi. Continuano ad aumentare di numero i negozi di tipo tradizionale, mentre crescono con estrema lentezza i negozi a *self-service*, i negozi associati nell'acquisto sia pure parziale delle merci (gruppi d'acquisto tra dettaglianti, unioni volontarie di grossisti e dettaglianti, eccetera).

Di questo sviluppo contrastato delle tecniche e delle strutture di vendita più moderne parecchie sono le cause: la scarsa qualificazione dei commercianti; la legislazione arcaica; l'atteggiamento della classe politica, incline al mantenimento dello *status quo*. A quest'ultimo proposito non si può passare sotto silenzio che dopo anni di studio presso il Ministero dell'industria, il Governo non ha sentito la necessità di presentare un suo disegno di legge su di un argomento di così importante attualità. Ed in questo — me ne dispiace — contrasto con quanto ha detto poco fa il senatore Alessandrini: trattandosi infatti di uno dei settori più importanti dell'economia del Paese il Governo avrebbe dovuto sentire la necessità, la sensibilità di intervenire con una propria iniziativa di carattere legislativo.

Da tutto quanto detto non sembra più possibile dilazionare la modernizzazione dell'apparato distributivo, in modo da non far ricadere sulle spalle dei consumatori più deboli, cioè dei lavoratori, le strozzature del commercio, che si traducono in appesantimento dei costi e quindi dei prezzi al consumo.

Non a torto il disegno di legge in questione ci preoccupa, perchè siamo convinti che il settore della distribuzione, disciplinato in sostanza da norme risalenti al periodo fascista, ed orientate ad una visione autoritaristica ed antidemocratica, abbia urgente bisogno di una riforma.

Il primo programma di sviluppo economico aveva già puntualizzato gli inconvenienti e le carenze che tale settore presentava, fra cui l'eccessiva polverizzazione e la bassa produttività.

Le direttive da seguire per riformare il settore sono ben note e ci si può limitare a ricordarle brevemente.

Esse prevedevano la sostituzione, sia pure gradualmente, del sistema delle licenze, con una procedura di registrazione subordinata al possesso di requisiti morali e professionali ed al rispetto dei vincoli urbanistici e dei regolamenti di polizia urbana. L'efficienza dell'apparato distributivo andava cercata nel contemperamento di una naturale diffusione delle medie e grandi imprese di distribuzione con una efficace incentivazione delle forme associative di distribuzione, nonchè in una più efficace ed incisiva presenza degli enti comunali di consumo.

Adeguati mezzi dovevano essere forniti per incentivare la riorganizzazione ed il rammodernamento delle imprese commerciali, come pure per la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti al commercio. Una non indifferente azione per tutelare il consumatore era parimenti prevista, sia nei riguardi di aberranti forme pubblicitarie, sia attraverso una adeguata disciplina delle vendite a rate ed infine con la promozione di azioni di informazione per il consumatore (marchio di qualità, eccetera).

Orbene, questi concetti — del resto sostanzialmente ripresi nel Progetto '80 — costituivano allora, e costituiscono ancora oggi, un insieme di strumenti, coerente e completo, per permettere una programmata riforma della distribuzione, volta non a tutelare posizioni acquisite, ma a costituire uno stimolo, fornendo altresì gli strumenti per giungere ad un apparato distributivo tale da avvantaggiare chi, in ultima analisi, dovrebbe essere il vero beneficiario della riforma stessa e cioè il consumatore.

Se è vero che l'attuale proposta tende a favorire una razionale evoluzione del sistema distributivo, è altrettanto vero che tale principio è scarsamente recepito dalla impostazione del provvedimento, in particolare per quanto riguarda i Capitoli II e III, che in sostanza propongono, attraverso il sistema dei piani di adeguamento e sviluppo e delle autorizzazioni e della discrezionalità relativa, una meccanica che perpetua il vincolismo ed il corporativismo dell'attuale sistema delle licenze. E una visione del problema che certo non dispiacerà agli interessi precostituiti nel campo della distribuzione, a tutti i livelli di dimensione aziendale, anche al livello della grande distribuzione, la quale non è affatto preoccupata, senatore Bertone, per gli effetti di questo provvedimento! Rappresenta, tuttavia, una cristallizzazione degli attuali inconvenienti e si pone — con la caotica frantumazione dei piani comunali (che difficilmente potranno essere coordinati ad un più alto livello in uno schema organico) — come un elemento di discordanza e di ostacolo ai fini previsti dalla programmazione nazionale.

Nè si può tacere la forte colorazione corporativistica che certamente presentano le Commissioni previste dall'articolo 11, sia a livello comunale che regionale, dovuta alla massiccia rappresentanza del commercio. Mentre è da rilevare positivamente la presenza di rappresentanti dei lavoratori, lascia in un certo senso perplessi l'esclusione di rappresentanti dei consumatori, e, inoltre, anche di quelli dell'agricoltura e dei lavoratori agricoli, dell'industria e dell'artigianato, la cui presenza potrebbe se non altro equilibrare l'eccessiva presenza delle categorie commerciali.

Non si tratta di mortificare le categorie commerciali che, a parte un vantaggio contingente, verrebbero più danneggiate che favorite dal protezionismo, quanto di inserire il settore distributivo in modo coerente nella programmazione nazionale e regionale, evitando il verificarsi di nuovi clientelismi e particolarismi, dei quali si avvantaggerebbero coloro che hanno maggiori mezzi economici e strumenti di pressione.

Il disegno di legge approvato dalla Camera ed ora oggetto di dibattito al Senato costituisce indubbiamente uno sforzo politico per annullare questa tendenza, affidando agli Enti locali la responsabilità della programmazione nel settore e collegandola allo sviluppo urbanistico delle zone interessate.

Dobbiamo comunque, per onestà di analisi, affermare che questa soluzione non può essere di per sè sufficiente a rimediare all'attuale situazione e a porre le premesse per una articolazione della distribuzione non solo più efficiente, ma anche più equilibrata.

In effetti, ad una ristrutturazione del commercio non sono solo interessati i dettaglianti, ma anche e sopratttuto la grande massa dei cittadini nella loro veste di consumatori.

Ho presentato una serie di emendamenti che, se approvati, potrebbero a mio giudizio notevolmente migliorare il provvedimento. se però prevarrà nella Commissione l'indirizzo di approvarlo nella formulazione in cui ci è pervenuto dalla Camera non avrò difficoltà a ritirare le mie proposte e a votare anch'io a favore del testo in esame.

F A R A B E G O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mancanza di una regolamentazione aggiornata ai tempi, ha evidentemente determinato una gravissima situazione nel sistema distributivo del nostro Paese, ed è questo il motivo per il quale le organizzazioni di categoria sollecitano l'approvazione del disegno di legge in esame. Tale situazione è particolarmente evidenziata dalla relazione del collega De Vito quando afferma che « una struttura distributiva come quella attuale, tuttora basata sulla larghissima presenza di aziende di dimensioni minime e caratterizzata da un bassissimo reddito medio di impresa, non appare certamen-

te la più idonea ad assicurare al settore quello slancio evolutivo che concordemente richiedono produzione e consumo ». Tutti noi sappiamo, del resto, che il criterio studiato per il rilascio delle licenze da parte dei comuni si basava sopratttuto su delle componenti che non avevano niente a che vedere con la regolamentazione del sistema distributivo, ma purtroppo si prendevano in esame domande di cittadini e venivano concesse le relative licenze solo per offrire, ad esempio, un lavoro ad un disoccupato, ad una vedova, e via dicendo, senza seguire alcun criterio, alcun indirizzo: questo è uno dei motivi per i quali si è creata la suddetta situazione caotica, impressionante e molto grave non solo per la categoria dei commercianti ma anche e soprattutto per i consumatori.

Naturalmente il disegno di legge presenta, com'è stato rilevato dai colleghi che mi hanno preceduto, delle luci e delle ombre. Esso ha però anche degli aspetti molto qualificanti, come quello, disciplinato dal Capo II, dei piani di sviluppo e di adeguamento, che mi sembra rappresentino veramente uno strumento atto, di per se stesso, a regolamentare la distribuzione del commercio. La necessità di ristrutturare i suddetti piani, sia dei piani regolatori comunali, che dei piani di fabbricazione, nelle lottizzazioni eccetera, dà evidentemente una grande responsabilità ai comuni; ed io mi auguro che questo sia proprio l'aspetto determinante ai fini di un assetto urbanistico e territoriale del settore distributivo nel nostro Paese.

È chiaro che qui si inserisce una delle questioni più discusse in questi ultimi tempi, cioè la nota polemica sui grandi magazzini. Con il suddetto compito demandato ai comuni saranno gli stessi a doversi assumere la responsabilità di determinare dove dovranno sorgere tali grossi complessi. Infatti nei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, essi dovranno essere sistemati in ambienti superiori ai 400 metri quadrati, e nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti dovranno avere una superficie dai 500 ai 1.500 metri quadrati; e ciò è compreso nell'impostazione del piano che i comuni medesimi dovrebbero elaborare nei propri territori.

Certo, il disegno di legge avrebbe potuto maggiormente qualificarsi se avesse favorito di più la costituzione delle forme associative tra i piccoli e medi commercianti, offrendo così la possibilità di rimediare a quell'inconveniente cui si è dato luogo col consentire la prolificazione delle piccole e piccolissime attività; poichè l'associazionismo avrebbe consentito di far sorgere nei nostri comuni anche aziende distributive di grande capacità non dipendenti solo da grandi organizzazioni monopolistiche del commercio, ma create proprio dai suddetti piccoli commercianti, i quali averbbero potuto così inserirsi nel concerto del settore commerciale con tutti quegli elementi che possono determinare una grossa forza di lavoro. Comunque io stesso desidero evitare di rilevare le molte ombre esistenti, come ho detto, nel provvedimento, anche perchè sono già state evidenziate da chi mi ha preceduto. Spero che, come osserva il relatore, « per l'attuazione di un serio sistema di selezione professionale sia dato un vigoroso impulso alla politica di formazione professionale per il commercio »; ma l'articolo 5 del disegno di legge, a mio parere, non soddisfa tale esigenza fondamentale. ho cioè l'impresisone che si sia cercato di raggiungere una formulazione che permettesse a ttuti di presentare i requisiti richiesti.

Anzi spero e mi auguro che questo problema della qualificazione professionale, possa essere preso in considerazione per tutto il settore dell'artigianato. Da tanto, anzi troppo tempo la categoria richiede la istituzione della « patente di mestiere ».

Certo, talune norme dovranno essere successivamente modificate, come pure si dovranno eliminare talune incongruenze molto evidenti. Personalmente, ad esempio, ritengo che non si possa più andare avanti con la vecchia legge di pubblica sicurezza del 1931 per ottenere il rilascio della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tra l'altro, poi, mi pare di cogliere una contraddizione all'articolo 2, là dove per ottenere la licenza di pubblica sicurezza si richiede prima l'iscrizione nel registro per la attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ma non viene specificato

come sia possibile ottenere quest'ultima. Mi auguro, comunque, che tali incongruenze possano essere in un prossimo futuro eliminate onde migliorare il testo del disegno di legge.

Nonostante ripeto le molte ombre alle quali ho accennato, ritengo però che sia da accettare l'impostazione che ha dato il relatore senatore De Vito, anche perchè tutto il settore è in viva attesa del provvedimento, non dobbiamo deludere tale attesa e pertanto esprimo il parere che il provvedimento debba essere celermente approvato.

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, mi chiedo se sia conseguenziale che noi legislatori, pur nutrendo talune perplessità, non facciamo un minimo tentativo per fugarle e così da dare tranquillità a noi stessi. Pare, invece, che si sia diffuso un orientamento (e forse neppure io posso essere estraneo a tale addebito) in base al quale le perplessità debbono essere superate da una impostazione esecutiva: approviamo, vediamo ciò che succede e poi, a esconda delle conseguenze, approntiamo i necessari interventi legislativi correttivi. Qualcosa del genere è avvenuto recentemente alla 8ª Commissione per la legge sui fitti; anche se v'è da notare che, nella fattispecie, non esistevano neppure dubbi o perplessità da parte della maggioranza la quale quindi neppure recepì alcune delle osservazioni di fondo svolte dall'opposizione. Appena emanato il provvedimento, però, quando lo si è visto nelle prospettive in tutte le sue conseguenze, si è corso subito ai ripari presentando un « blocchetto » di disegni di legge che, pure, prendono in esame aspetti ancora settoriali di carattere correttivo.

Signor Presidente, purtroppo o per fortuna io mi trovo nella duplice veste ad essere ed operare di legislatore e di avvocato (e questo è anche il suo caso), quindi di persona che fa le leggi e nello stesso tempo che opera con tali strumenti in via primaria. Allora sia permesso, onorevole Presidente, che lei per la sua autorevolezza ed io — oppure io e lei, se non vuole essere compromesso — ci diciamo ciò che nel chiuso dei nostri studi sovente affermiamo: come è possibile operare con strumenti legislativi siffatti?

D E V I T O , *relatore alla Commissione.* Mi trovi una legge sulla quale un avvocato non abbia da eccepire.

V E R O N E S I , Lei, senatore De Vito, non è un legale ma un insegnante! Mi sia permessa allora un'annotazione per inciso: ritengo che uno dei difetti del nostro Parlamento sia quello di essere composto da troppi avvocati che non ricordano di essere tali e da troppi insegnanti a tutti i livelli che, per la loro stessa formazione, mancano a mio avviso di quel substrato che deriva da una esperienza pratica ed i quali, per essere abituati a sedere in cattedra, non si trovano mai dall'altra parte della barricata...

D E V I T O , *relatore alla Commissione.* Come dovrebbe essere composto allora il Parlamento?

V E R O N E S I . Dovrebbe avere un'equa composizione, ma non intendo scendere in ulteriori dettagli.

Passo invece ad un'altra osservazione che mi deriva da un certo distacco che sento (forse ognuno di noi ha delle anticipazioni) per questa attività parlamentare nella quale nella prima legislatura mi sono furiosamente gettato peccando in eccesso, e nell'attuale avverto quasi di operare con crescente distacco, quindi peccando per altro difetto. Mi chiedo, dunque, perchè quando i lavori parlamentari coincidono con un voto elettorale — sia esso di ordine nazionale o di minore livello — le nostre capacità di giudizio, i nostri obblighi di essere sempre *super partes* e quindi di salire sull'alto della collina per vedere il generale trascurando ogni fatto particolare, vengono improvvisamento colpiti da un sottile veleno che ci paralizza. Tale paralisi investe il Governo, investe le maggioranze, le opposizioni, investe tutti. Si crea quasi uno stato d'animo di omertà generale (la parola non mi piace ma non ne trovo un'altra adatta), per cui nel fatto collettivo dell'omissione ai nostri doveri tutti noi troviamo una certa giustificazione.

Allora, poichè appartengo ad un Gruppo molto modesto che oscilla — e vorrei che anche qui le parole fossero interpretate nella maniera giusta — fra atteggiamenti di

eroismo che però, nella prospettiva reale, in atto finiscono per avere qualcosa di tragico oltre che di leggermente fuori del tempo come nella tragedia di Don Chisciotte, allora, dicevo, poichè appartengo ad un piccolo Gruppo che oggi si trova in una particolare situazione e poichè come persona ho il gusto, mantenendo anche un certo impegno che mi deriva dal lungo periodo di doveri adempiuti, di gettare l'animo a di là dell'ostacolo, signor Presidente, non se ne abbia a male se io, proprio per questo mio particolare stato d'animo, mantengo fermi i miei emendamenti e chiedo che su di essi si proceda alla votazione.

P R E S I D E N T E . A questo punto mi permetto di fare delle osservazioni, esprimendo un'opinione del tutto personale su una questione di merito che non riguarda soltanto la nostra Commissione, ma tutto il Senato. Quando veniamo messi di fronte ad un disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati, dovremmo trovarci nella condizione di decidere immediatamente se i rilievi da fare sono tali da comportare una totale modifica del disegno di legge alla quale, in tal caso, sarebbe nostro dovere procedere; altrimenti, se i rilievi non sono di natura fondamentale, il sistema bicamerale ci deve consigliare ugualmente una pronta approvazione, onde evitare il « vai e vieni » tra Camera e Senato che non aiuta il lavoro legislativo e lascia permanere nel Paese deleterie situazioni di attesa. Sotto questo profilo, la mia opinione è che dobbiamo approvare rapidamente i provvedimenti che ci pervengono dall'altro ramo del Parlamento, anche quando non sono di nostra completa soddisfazione, pur di non far perdurare queste situazioni. D'altra parte, quando invece siamo noi a discutere un disegno di legge in prima lettura abbiamo il dovere opposto di condurre una discussione approfondita e accurata in modo da mandare all'altro ramo del Parlamento un testo che sia il migliore possibile. Dico queste cose pur sapendo, però, che è molto difficile realizzarle proprio per quella esperienza cui si richiamava il senatore Veronesi. Io sto pensando ad un provvedimento su di un certo argomento ed è un anno che faccio obiezioni a me stesso, per fortuna non è niente che il Paese attenda, si tratta soltanto di una mia esercitazione.

Ho rilevato anche io che in questo disegno di legge vi sono notevoli lacune, molte sono state prospettate ed io mi sono posto il problema, ad esempio, per la città di Milano, delle vendite controllate da parte del comune; questo controllo, a mio avviso, dovrebbe rientrare e la formulazione proposta non mi pare sufficiente a ciò. Devo comunque rilevare che molte osservazioni sono state fatte e che sono intervenuti nove colleghi, oltre il relatore, quindi la discussione generale si è svolta im nodo ampio e possiamo perciò dare la parola al relatore per la sua replica e al rappresentante del Governo perchè esprima il suo parere.

D E V I T O , *relatore alla Commissione.* Replico molto brevemente perchè non intendo ripetere quanto ho già detto nella relazione, ma non vorrei d'altra parte — per rispetto alle indicazioni venute dai vari intervenuti, che ringrazio — che le perplessità espresse finissero con lo sminuire il significato largamente positivo del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare.

Dobbiamo andare all'origine: è stato osservato in questa sede, che dobbiamo tener conto del momento in cui approviamo il provvedimento; se lo avessimo approvato qualche anno fa, oggi staremmo a discutere delle sue modifiche. La capacità del Parlamento, secondo me, indipendentemente dalla nostra provenienza professionale, non deve essere quella di preparare leggi che trovino il consenso o la critica degli avvocati, ma la nostra posizione di rappresentanti del popolo, di esponenti politici, deve essere quella di adeguare le leggi alla realtà del Paese. Mi sia consentito di dire che questo disegno di legge risponde alla realtà economico-sociale del nostro Paese in relazione al settore specifico della distribuzione. Se ci fossimo trovati a legiferare in una situazione diversa, da quella attuale, del settore distributivo avremmo fatto un provvedimento diverso.

Il problema dei costi della distribuzione, il problema della esigenza di un sistema tecnicamente più moderno della distribuzio-

ne, sono particolarmente avvertiti rispetto agli altri Paesi, però ci siamo trovati di fronte ad una polverizzazione della distribuzione, lo ha detto lo stesso senatore Minnocci, con uno scarso reddito del settore, e abbiamo dovuto, anzitutto, affrontare il problema delle strutture. Nell'Italia meridionale l'emigrazione stagionale ha dato la possibilità agli emigrati di rientrare dopo qualche mese con qualche milioncino messo da parte e l'unica valvola di sfogo per i disoccupati del Mezzogiorno è stato il commercio. Anche in altre zone d'Italia, come ha detto il senatore Bertone, i licenziati dalle fabbriche non hanno trovato altro sfogo che riversarsi nel settore del commercio; cioè il settore commerciale in Italia è diventato negli ultimi anni la valvola della disoccupazione ed è diventato un settore di sottoccupazione. Quindi è stato necessario porsi davanti a interessi contrastanti emergenti da un interesse corporativo che, per difendere determinate posizioni, è giunto a proporre il blocco delle licenze per un certo numero di anni, e dall'interesse monopolistico di liberalizzare il settore, senza nessuna possibilità di controllo, con tutti gli effetti negativi che ne deriverebbero; infatti in un regime di monopolio la maggiore efficienza, il maggiore profitto potrebbero andare non nei canali giusti, ma potrebbero andare a riempire il portafoglio di determinate categorie. Ebbene, di fronte a questa realtà e a questo contrasto, mi sembra che il lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento, più che un compromesso, è stato un lavoro di sintesi che risolve alcuni punti nodali della situazione commerciale in Italia.

Il fatto di avere offerto ai comuni un provvedimento che non rimettesse più, senza alcun criterio obiettivo, come disposto dalla precedente legge ormai superata, alla facoltà del sindaco o delle preesistenti Commissioni il rilascio o meno della licenza, obbligandoli nel contempo a darsi una programmazione anche in materia di commercio, mi sembra largamente positivo. Infatti: o crediamo nella autonomia degli enti locali, nella capacità dei cittadini ad amministrarsi e ad organizzarsi o, altrimenti, dobbiamo cambiare completamente il discorso. Ora, se crediamo nei comuni, lo strumento della pianificazione comunale è senza dubbio un primo punto fermo che rappresenta certamente un dato obiettivo sul quale si può contare per una migliore regolazione della attività.

Per quanto riguarda poi le Regioni, vi è da rilevare che, pur non avendo queste competenza in materia, ma avendo competenza in ordine al problema dell'assetto urbanistico e territoriale, l'avere introdotto la competenza della regione per l'apertura di aziende di determinate dimensioni costituisce, a mio avviso, un altro aspetto positivo. Certo — come ho già avuto modo di osservare nella mia relazione — gli effetti positivi e negativi di questo provvedimento dipenderanno in gran parte dalla capacità con la quale le autorità comunali e regionali, alle quali saranno demandati alcuni compiti, sapranno mettere in atto il provvedimento stesso. Al riguardo ritengo che il regolamento potrà dare un ulteriore contributo alla chiarezza di alcuni punti che possono apparire oscuri.

Ed ancora il fatto di avere affrontato il problema della qualificazione professionale e dei requisiti morali necessari per gestire un certo tipo di azienda commerciale rappresenta un altro punto positivo — lo ha ricordato anche il senatore Minnocci — peraltro già previsto nel Progetto '80.

Colgo quindi l'occasione fin da questo momento per dichiararmi favorevole all'ordine del giorno presentato, che sottolinea alcune questioni, a mio avviso, essenziali. Io avevo infatti affermato già nella mia relazione che il presente disegno di legge è un punto di partenza per il miglioramento del settore distributivo, che dovrà essere però dotato di ulteriori strumenti. Innanzi tutto si deve dare la possibilità, con un certo ridimensionamento delle imprese, alle imprese stesse, agli attuali addetti al commercio di trovare le condizioni obiettive necessarie per un miglioramento sia tecnico, sia inteso in senso più moderno di allargamento dell'impresa commerciale stessa: e per fare questo non basta però ridurre con il provvedimento in esame gli effetti negativi della polverizzazione ma è necessario offrire — lo ripeto —

anche altri strumenti che servano ad incentivare forme più moderne di commercio: mi riferisco al credito, alla qualificazione professionale e a tutti quegli altri problemi che sono stati richiamati nell'ordine del giorno in questione, in particolare per quanto riguarda il Mezzogiorno.

Confermo quindi il mio pieno consenso a tale ordine del giorno e la mia valutazione che con questo disegno di legge si sia compiuto un notevole passo avanti per la riorganizzazione e la ristrutturazione di tutto il settore commerciale. Il senatore Fada aveva rilevato, in ordine ai costi di distribuzione, in ordine cioè ad un problema di maggiore efficientismo che non è possibile nascondere a noi stessi la realtà sociale ed economica del settore nel quale andiamo ad operare: e con il presente provvedimento, a mio avviso, realisticamente noi interveniamo ponendo i presupposti indispensabili per una successiva evoluzione in senso moderno del settore della distribuzione.

Infine, appunto perchè mi sembra che dalla discussione sia emersa da parte di tutti gli intervenuti l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge per le ragioni che sono state esposte e che io sinteticamente ho riaffermato in questa mia breve replica, non posso fare a meno, concludendo, di rivolgere agli onorevoli colleghi che hanno presentato degli emendamenti la preghiera più viva di volerli ritirare, soprattutto in considerazione del fatto che il provvedimento in titolo è già frutto di una lunga ed accurata elaborazione presso l'altro ramo del Parlamento (le prime proposte di legge infatti rimontano al 1968 e il dibattito alla Camera — come è stato ricordato dal senatore Alessandrini — è iniziato nell'ottobre del 1969) e che — ciò che è più importante — è stato alla fine approvato alla unanimità.

Invito quindi la 9ª Commissione del Senato a considerare, così come ha fatto l'altro ramo del Parlamento, nonostante tutto, nonostante i piccoli difetti che comunque si riferiscono a problemi che riguardano il futuro, l'opportunità di approvarlo rapidamente nel testo pervenutoci non solo nello interesse delle categorie interessate, ma soprattutto nell'interesse più generale di un maggiore equilibrio dei vari settori della vita economica nazionale e quindi anche di quello commerciale.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non posso che compiacermi, a nome del Governo, con questo ramo del Parlamento per l'alto senso di responsabilità dimostrato e per la sollecitudine e la rapidità con le quali ha affrontato il problema della disciplina del commercio.

Ognuno di noi sa che non esiste al mondo nulla di perfetto: lo ha testè sottolineato anche l'onorevole Presidente. Neppure questo provvedimento puo, quindi, essere perfetto e privo di lacune: il Governo ritiene, però, che nel suo complesso sia positivo e vada incontro alle aspettative del settore.

Al di là ed al di sopra di ogni formalità, desidero pertanto ringraziare tutti i commissari, perchè hanno fatto qualcosa di veramente difficile, come difficile è il rinunciare alla grande tentazione di migliorare il disegno di legge. Ritengo che lo abbiano fatto perchè sanno che il meglio è sempre nemico del buono. Essi hanno in tal modo contribuito a cancellare il peggio, che era costituito da una legge risalente al 1926 unanimemente considerata insufficiente ed inadeguata.

Non mi sentirei certo di affermare con tutta sicurezza e con assoluta tranquillità che il Governo ed il Parlamento hanno fatto in questa occasione un lavoro magnifico; sono però convinto che non si poteva attendere più a lungo. Basterebbe questa sola considerazione per mettere tranquilla la nostra coscienza e per convincerci del fatto che questa volta il Governo ed il Parlamento hanno fatto, in buona parte, il loro dovere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Informo gli onorevoli colleghi che il senatore Trabucchi aveva in precedenza presentato una serie di emendamenti al disegno di legge in esame. Data l'assenza temporanea del presentatore, se nessuno li fa propri, ta-

li emendamenti debbono però considerarsi decaduti; essi resteranno comunque agli atti della Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I.

REGISTRO
DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

Art. 1.

(*Istituzione del registro*).

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel Capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Agli effetti della presente legge, esercita:

1) l'attività di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

3) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.

Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto.

Al penultimo comma di tale articolo il senatore Minnocci ha presentato un emendamento aggiuntivo delle parole « dal commercio ».

Uguale emendamento ha proposto il senatore Veronesi.

M I N N O C C I . Dichiaro di ritirare l'emendamento.

V E R O N E S I . A mio avviso, invece, il chiarimento sembra indispensabile per non comprendere in tale norma attività industriali di trasformazione, trattamento e condizionamento dei prodotti per le quali oggi non occorre la licenza di commercio all'ingrosso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti tale emendamento.

(*Non è approvato*).

All'ultimo comma dell'articolo 1, tanto il senatore Minnocci che il senatore Veronesi hanno presentato un emendamento soppressivo.

M I N N O C C I . Rinuncio ad illustrare la mia proposta e ritiro l'emendamento.

V E R O N E S I . Devo invece sostenere che il divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 va, evidentemente, a scapito dei consumatori. Mentre sembra infatti giusto che il commercio all'ingrosso e quello al minuto siano regolamentati da norme diverse — ed è per questo che oggi esistono due tipi di licenza — non sembra giusto proibire la vendita al minuto negli stessi luoghi di vendita all'ingrosso.

Tanto per fare qualche esempio, il caffè romano « La tazza d'oro » che vende all'ingrosso il caffè e lo vende anche nello stesso locale al minuto ed in tazze a mo' di *reclame*, dovrebbe dissociare le suddette vendite. E quei commercianti di stoffe che vendono all'ingrosso, ma anche al minuto per comodità di cassa, dovrebbero vendere le merci in « punti » di vendita diversi (quindi addirittura in luoghi non contigui).

Non sarebbe più consentito alla massaia di comprare ai « magazzini generali ». Con tale norma, inoltre, non sarebbe più possibile acquistare in fabbrica: i vetri di Murano, le maioliche a Deruta e via dicendo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato ed illustrato dal senatore Veronesi.

(*Non è approvato*).

In via subordinata, non essendo stato accolto l'emendamento di cui sopra, il senatore Veronesi propone di aggiungere, alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 1, le seguenti parole: « quando si tratti di generi di largo e generale consumo ».

Uguale emendamento ha presentato il senatore Minnocci.

M I N N O C C I . Dichiaro di ritirare l'emendamento e preannuncio che mi asterrò dalla votazione su quello presentato dal senatore Veronesi.

V E R O N E S I . A sostegno della mia proposta di modifica dirò che quando si tratta di prodotti che non siano di largo, generale consumo, ma di prodotti rari non sussiste alcun motivo concorrenziale che giustifichi, neppure nello spirito della disposizione di che trattasi, la separazione tra la vendita all'ingrosso e la vendita al minuto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti tale emendamento.

(*Non è approvato*).

Comunico alla Commissione che, in via ulteriormente subordinata all'esito della votazione di cui sopra, il senatore Veronesi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 1, le parole: « fatta eccezione per i settori che verranno previsti dal regolamento della presente legge ».

Anche il senatore Minnocci ha presentato uguale proposta.

M I N N O C C I . Rinuncio ad illustrarla e ritiro l'emendamento.

V E R O N E S I . Trattasi, come ha già detto il Presidente, di un emendamento subordinato a quelli da me già presentati all'ultimo comma dell'articolo 1. Lo scopo è sempre quello di limitare la sfera di applicazione della norma in questione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Veronesi.

(*Non è approvato*).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Iscrizione nel registro*).

Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste dall'articolo 1 sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario o provvisorio, nonchè:

1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione;

2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione;

3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le cooperative di consumo e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, nonchè tutte le associazioni volontarie a carattere culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande e alcoolici che esercitano o intendono esercitare le attività previste dall'articolo 1, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo stesso.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica e può essere chiesta per più tipi di attività commerciali.

Essa legittima all'esercizio del tipo di attività per la quale è stata disposta, salva la osservanza delle altre disposizioni di legge.

L'iscrizione nel registro per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773, e relativo regolamento.

Il registro specificherà accanto al nome degli abilitati all'esercizio del commercio il settore e le specializzazioni merceologiche per i quali è stata presentata la domanda di cui all'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Registro speciale per gli ambulanti*).

Sono iscritti a una speciale sezione del registro coloro che intendono esercitare il commercio di vendita in forma ambulante.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, per commercio in forma ambulante si intende l'attività di vendita esercitata a domicilio dei compratori oppure su aree pubbliche, nelle forme previste dal regolamento, direttamente dal commerciante con il solo aiuto di familiari e di non più di due dipendenti.

Per l'iscrizione nella speciale sezione di cui al primo comma del presente articolo i richiedenti, oltre a essere in possesso del certificato di iscrizione nel registro di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, debbono avere compiuto la maggiore età e debbono superare la prova di alfabetismo prevista nell'articolo 12, secondo comma, del citato testo unico.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Domanda di iscrizione*).

Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle società, debbono presentare domanda alla Camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le società hanno la sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti.

Se il richiedente è rappresentante legale di società, deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto *a*) del comma precedente, nonchè di quelli richiesti dal successivo articolo 7.

Il registro è tenuto da una commissione presieduta dal presidente della Camera di commercio, nominata dal Prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio all'ingrosso, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione. Sulla domanda la commissione decide entro 60 giorni.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Requisiti professionali per il commercio*).

Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 1 devono, per la iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività, un esame di idoneità nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

2) oppure aver esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.

Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente è in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sarà determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa*).

Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) avere superato presso l'apposita commissione di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 5 un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;

2) oppure avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attività quali dipendenti qualificati addetti alla vendita o all'amministrazione, o, se si tratti del coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda d'iscrizione;

3) oppure avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Requisiti morali*).

L'iscrizione nel registro è negata, salvo quanto disposto dall'articolo 3, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

1) che siano stati dichiarati falliti;

2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per più di due volte in un quinquennio, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo

606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Ricorsi*).

Avverso i provvedimenti della commissione prevista dall'articolo 4 che negano la iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo.

Il Presidente della Giunta regionale deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Contro il provvedimento del Presidente della Giunta regionale che rigetta il ricorso, l'interessato può proporre azione dinanzi al tribunale della sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del Presidente della Giunta regionale, l'azione giudiziaria può essere ugualmente proposta.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Elenco speciale*).

Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 coloro:

1) che siano preposti dal titolare della impresa, esercente una delle attività indicate nell'articolo 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o di esercizio pubblico, o che, in qualità di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile;

2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita o di esercizio pubblico dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attività di vendita al pubblico;

3) che siano preposti ai sensi dell'articolo 320, quarto comma, del codice civile all'esercizio di una impresa che svolga una delle attività indicate nell'articolo 1

La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Diritti dovuti per l'iscrizione*).

L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale è subordinata al pagamento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un diritto fisso nella misura non superiore a lire 15.000.

La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro è a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(*È approvato*).

CAPO II.

PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO

Art. 11.

(*Princìpi generali*).

Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di

vendita, sentito il parere di apposita commissione.

Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dall'ambulantato e da altre forme di distribuzione in uso.

Il senatore Minnocci ha presentato il seguente emendamento: dopo le parole: « apparato distributivo » aggiungere le altre: « al dettaglio ».

M I N N O C C I . Lo ritiro, trattandosi solo di una modifica avente lo scopo di precisare meglio il disposto dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi propone un emendamento tendente ad aggiungere nel primo comma, dopo la parola: « vendita », le altre: « al minuto dei generi di largo, generale consumo ».

V E R O N E S I . Quando si tratti di prodotti all'ingrosso la pianificazione dell'apparato distributivo non ha più senso mancando, tra l'altro, l'obbligo di richiedere l'autorizzazione amministrativa. Senza dubbio anche il progetto di legge non intende comprendere nei piani di sviluppo e di adeguamento il commercio all'ingrosso. Ma per evitare ogni dubbio è meglio dirlo espressamente.

In via subordinata proporrei di aggiungere, sempre nel primo comma, dopo la parola « distributivo » le altre « al dettaglio », sempre nello spirito dell'emendamento principale. Si tratta di un emendamento più generico nel senso che comporta anche l'inclusione nei piani della vendita dei prodotti all'ingrosso, ma pur sempre ai fini di un apparato distributivo al dettaglio.

D E V I T O , *relatore alla Commissione.* Dirò subito che, secondo me, nei piani non è compreso il commercio all'ingrosso, in quanto tale commercio è previsto nel provvedimento solo per quanto riguarda la disciplina delle iscrizioni all'albo ma non vi è alcun riferimento ad esso per quanto riguarda l'autorizzazione, mentre i piani rappresentano il presupposto appunto per il rilascio dell'autorizzazione.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo col relatore.

V E R O N E S I . In tal caso ritiro sia l'emendamento principale che quello subordinato.

P R E S I D E N T E . Il senatore Minnocci ha proposto un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche e dei princìpi della Programmazione economica nazionale, tende ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ».

M I N N O C C I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Piani comunali*).

Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, e può determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita.

Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventualmente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo e generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la

produttività del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonchè un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive.

Le disponibilità che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate in conformità a quanto disposto dal precedente comma.

I generi di largo e generale consumo saranno specificati ai sensi dell'articolo 37 della presente legge.

Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgono le norme e le direttive di carattere generale di cui al primo comma.

Il piano viene approvato dal consiglio comunale ed è soggetto a revisione quadriennale.

Il senatore Minnocci ha proposto due emendamenti: il primo tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « detta norme direttive » con le altre « formula indicazioni localizzative per lo sviluppo e l'adeguamento della rete medesima in rapporto al futuro assetto territoriale e urbanistico regionale. Il piano può determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita »; il secondo tendente ad abolire i commi secondo, terzo, quarto e quinto.

M I N N O C C I . Li ritiro entrambi.

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi propone un emendamento tendente a sostituire nel secondo comma le parole « il limite massimo in termini di superficie globale » con le altre « il numero massimo dei nuovi esercizi di vendita consentiti ».

V E R O N E S I . L'emendamento potrebbe apparire come un bisticcio di parole, ma al contrario nasconde una realtà molto concreta, che riassumerò brevemente.

Economisti, esperti e studiosi, e i comuni stessi, hanno concordato sulla impossibilità di disaggregare a livello comunale (e peggio per zone) i dati disponibili sui consumi e sulle variazioni prevedibili della domanda; sicchè sarebbe assurdo impostare su dati approssimativi ed opinabili una programmazione minuziosa e precisa espressa addirittura in metri quadri di vendita per singoli settori merceologici.

Si accentuerebbe il già previsto contrasto fra la programmazione urbanistica e quella commerciale in quanto, prevedibilmente, ai locali disponibili non corrisponderebbero le superfici previste.

Le amministrazioni comunali, per accontentare il maggior numero possibile di richiedenti, sarebbero facilmente indotte a spezzettare le superfici disponibili, dando vita ad esercizi antieconomici e polverizzando ulteriormente l'apparato commerciale del paese. L'imprenditore non potrebbe più determinare la dimensione del suo esercizio in base alla prevedibile domanda, a princìpi di razionalizzazione, agli assortimenti e ai locali disponibili, ma sarebbe condizionato principalmente dai metri quadrati disponibili (nel piano e nella ripartizione di esso) per ogni nuova realizzazione.

Non sembra si possa temere una dilatazione abnorme delle superfici dei punti di vendita autorizzati in quanto le dimensioni sono legate ad un preciso calcolo economico dell'imprenditore. Già con la vigente legislazione, che prevede le licenze per punti di vendita e non per superfici, e nonostante la difficoltà di ottenere licenze, non si sono avute realizzazioni colossali. Infatti la superficie media dei supermercati italiani è di 683 metri quadri, cioè di molto inferiore al livello europeo.

Ecco i motivi per i quali ho proposto l'emendamento.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è contrario.

D E V I T O , *relatore alla Commissione.* Sono anch'io contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Veronesi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Strumenti urbanistici in atto e insediamenti commerciali*).

Nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono indicate le norme per l'insediamento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita.

Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi di vendita, con superficie superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Il senatore Minnocci ha proposto un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma le parole « in particolare » con le altre « con particolare riferimento alle ».

M I N N O C C I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Strumenti urbanistici in atto e piani di sviluppo*).

Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione, approvati o adottati, o piani di lottizzazione approvati, il piano di cui agli articoli 11 e 12 ha effetto ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo.

Il senatore Minnocci ha proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

M I N N O C C I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con più di 50 mila abitanti*).

Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 è composta da:

il sindaco o suo delegato che la presiede;

due esperti designati dalla Giunta comunale competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico;

un rappresentante della Camera di commercio;

il direttore dell'UPICA;

un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Azienda autonoma di soggiorno, ove questa esista;

cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il senatore Minnocci ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « un rappresentante designato dalle organizzazioni dei consumatori; due rappresentanti designati dalle organizzazioni degli agricoltori; due rappresentanti designati dalle organizzazioni degli industrali; un rappresentante designato dalle organizzazioni degli artigiani ».

M I N N O C C I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi propone il seguente emendamento; al primo comma aggiungere, dopo l'ultimo alinea, i seguenti altri:

« un rappresentante designato dalle associazioni più rappresentative degli agricoltori operanti nel comune;

due rappresentanti designati dalle associazioni degli industriali operanti nel comune, di cui uno in rappresentanza del settore edilizio;

un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali degli artigiani operanti nel comune ».

D E V I T O , *relatore alla Commissione.* Sono contrario.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anche il Governo è contrario.

V E R O N E S I . Desidero fare una brevissima annotazione giacchè penso che i colleghi della maggioranza si troveranno presto nelle condizioni di dover approntare — fortunatamente o fortunosamente — un nuovo provvedimento che tenga conto delle seguente considerazioni a mio giudizio di particolare importanza.

Occorre evitare che la programmazione dello sviluppo terziario sia monopolio dei commercianti già stabiliti. Ciò a beneficio della stessa categoria, giacchè talora gli interessi di parte, se non trovano forme di riequilibrio nella visione di altri interessi, finiscono per generare risultati negativi. A mio avviso, quindi, occorre comprendere i rappresentanti dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato (settori direttamente interessati a partecipare alla programmazione delle strutture terziarie per gli inscindibili vincoli che legano fra loro tutti i settori di una stessa economia) nella Commissione di cui all'articolo 15, come in quelle di cui all'articolo 16 e 17. In particolare, sottolineiamo che l'inclusione del rappresentante del settore edilizio è giustificata dall'importanza che ha ai fini del provvedimento la realizzazione edilizia dei piani urbanistici.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che gli esperti della distribuzione sono 5 a fronte di 10 rappresentanti degli enti locali e dei consumatori.

D E V I T O , *relatore alla Commissione.* Non v'è dubbio, dunque, che nella Commissione non vi è prevalenza delle categorie interessate.

M I N N O C C I . Dichiaro di astenermi dalla votazione sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Veronesi sul quale sia il Governo che il relatore hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Il senatore Minnocci ha presentato un emendamento al primo comma tendente ad aggiungere dopo l'ultimo « a capo » (quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori) i seguenti altri:

« un rappresentante designato dalle organizzazioni dei consumatori;

due rappresentanti designati dalle organizzazioni degli agricoltori;

due rappresentanti designati dalle organizzazioni degli industriali;

un rappresentante designato dalle organizzazioni degli artigiani ».

M I N N O C C I . Dichiaro di ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Metto dunque ai voti l'articolo 15 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Commissione per i comuni con meno di 50 mila abitanti*).

Per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 è composta da:

il sindaco o un suo delegato che la presiede;

due esperti designati dalla Giunta comunale, competenti rispettivamente per l'urbanistica e il traffico;

tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalla Giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo;

tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla Giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali;

un rappresentante dell'Azienda autonoma di cura e soggiorno, ove esista.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il senatore Veronesi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo l'ultimo alinea, i seguenti altri:

« un rappresentante designato dalle associazioni più rappresetative degli agricoltori operanti nel comune;

due rappresentanti designati dalle associazioni degli industriali operanti nel comune, di cui uno in rappresentanza del settore edilizio;

un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali degli artigiani operanti nel comune ».

V E R O N E S I . Per l'illustrazione di questoemendamento, mi rifaccio a quella di cui all'articolo 15.

M I N N O C C I . Dichiaro di astenermi dalla votazione sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Veronesi, sul quale sia il Governo che il relatore hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Il senatore Minnocci ha presentato un emendamento al primo comma tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo « a capo » (un rappresentate dell'Azienda autonoma di cura e soggiorno, ove esista), i seguenti altri:

« un rappresentante designato dalle organizzazioni dei consumatori;

un rappresentante designato dalle organizzazioni degli agricoltori;

un rappresentante designato dalle organizzazioni degli industriali;

un rappresentante designato dalle organizzazioni degli artigiani ».

M I N N O C C I . Dichiaro di ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 16, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Commissione regionale*).

La commissione di cui agli articoli 26 e 27, primo comma, è composta da:

il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

due rappresentanti delle Camere di commercio della regione designati dall'Unione regionale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale o artigianale;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

tre esperti nelle materie dell'urbanistica, del turismo e del traffico designati dalla Giunta regionale;

cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il senatore Veronesi ha presentato un emendameto al primo comma tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo alinea, i seguenti altri:

« un rappresentante designato dalle associazioni più rappresentative degli agricoltori operanti nella regione;

due rappresentanti designati dalle associazioni degli industriali operanti nella regione di cui uno in rappresentanza del settore edilizio;

un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali degli artigiani operanti nella regione ».

V E R O N E S I . Per l'illustrazione di questo emendamento, mi rifaccio a quella di cui all'articolo 15.

M I N N O C C I . Dichiaro di astenermi dalla votazione sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Veronesi, sul quale sia il Governo che il relatore hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Il senatore Minnocci ha presentato un emendamento al primo comma tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo « a capo » (quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori), i seguenti altri:

« un rappresentante designato dalle organizzazioni dei consumatori;

due rappresentanti designati dalle organizzazioni degli agricoltori;

due rappresentanti designati dalle organizzazioni degli industriali;

un rappresentante designato dalle organizzazioni degli artigiani ».

M I N N O C C I . Dichiaro di ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 17, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Interventi surrogatori per la costituzione delle commissioni*).

In caso di mancata designazione di uno o più membri delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, il sindaco invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine provvede autonomamente. La stessa procedura è seguìta dal Presidente della Giunta regionale nel caso di mancata designazione di uno o più membri della commissione di cui all'articolo 17.

Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.

Nel caso di mancata nomina della commissione di cui all'articolo 17 nei termini previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; trascorso tale termine provvede con decreto ministeriale tenuto conto delle designazioni effettuate.

(*È approvato*).

Art. 19.

(*Durata delle commissioni*).

Le commissioni durano in carica cinque anni; esse possono essere integrate a titolo

consultivo con studiosi ed esperti dei problemi della distribuzione.

(*E approvato*).

Art. 20.

(*Redazione e approvazione dei piani. — Ricorsi*).

Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorni da quello in cui la sua adozione è stata deliberata dal consiglio comunale.

Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data con avviso affisso nell'albo comunale e inserito nella Gazzetta Ufficiale della regione.

Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne è stata data notizia.

Chiunque ne abbia interesse può presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione o della inserzione nella Gazzetta Ufficiale della regione.

Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Contro il piano approvato è ammesso il ricorso entro quindici giorni alla Giunta regionale, la quale deve pronunciarsi entro 120 giorni dalla presentazione del ricorso. Scaduto tale termine, il ricorso s'intende respinto.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Commissario* ad acta).

Qualora entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il Presidente della Giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale è approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16.

(*E approvato*).

Art. 22.

(*Ricorso al Ministero*).

Nel caso di contrasti fra piani di comuni contermini appartenenti a regioni diverse, è ammesso ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla presentazione.

Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.

(*È approvato*).

Art. 23.

(*Invio alla Giunta regionale di copia dei piani*).

Il sindaco è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale una copia dei piani approvati nonchè le variazioni di volta in volta intervenute.

(*È approvato*).

CAPO III.

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24.

(*Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita*).

L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifi-

chi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.

L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge.

Il senatore Veronesi ha presentato un emendamento al primo comma tendente ad aggiungere, dopo le parole: « al minuto », le parole: « per generi di largo, generale consumo », e a sostituire le parole: « degli esercizi » con le parole: « di quelli ».

V E R O N E S I . Per i generi che non siano di largo, generale consumo, gli incombenti burocratici relativi alla richiesta dell'autorizzazione costituirebbero degli inutili impacci allo smercio dei prodotti stessi. Infatti, trattandosi di prodotti rari, mentre occorre da un lato facilitarne l'accesso ai consumatori, non sussiste dall'altro alcun motivo concorrenziale che giustifichi una decisione dall'alto per stabilire che tra i vari aspiranti alla titolarità dell'esercizio debba essere preferito.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Veronesi, sul quale sia il Governo che il relatore hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Il senatore Minnocci ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, previo controllo della iscrizione al registro di cui all'articolo 2, sentito il parere delle Commissioni di cui agli articoli 15 e 16; ».

M I N N O C C I . Dichiaro di ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Sempre al secondo comma, il senatore Veronesi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano ».

V E R O N E S I . L'articolo 24 del testo approvato dalla Camera prevede che l'« autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano ». Queste ultime parole, che non figuravano nel testo unificato del relatore Helfer, minacciano, nei casi di applicazione restrittiva, di vanificare la norma là dove, invece, l'ampliamento degli esercizi esistenti è obiettivo essenziale per il futuro e per la realtà in atto. Tuttavia, se il rappresentante del Governo può fornire precise assicurazioni in tal senso, sono pronto a ritirare l'emendamento.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Posso assicurare che l'inciso indicato non vanifica la norma; semmai esso rappresenta un'attenuante rispetto ad una armonia che va sempre considerata.

V E R O N E S I . Dopo le assicurazioni del sottosegretario Amadei dichiaro di ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente altro:

« L'autorizzazione all'ampliamento può essere concessa anche nell'ipotesi che il limite massimo in termini di superficie globale di cui iall'articolo 12 sia già stato completamente utilizzato ».

V E R O N E S I . Dopo le confortanti dichiarazioni rese dal Governo e dal relatore, dichiaro di ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Minnocci ha presentato un emendamento al terzo comma tendente a sostituire le parole: « risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge » con le parole: « risultino in contrasto con le dispo-

sizioni dei piani regolatori generali e particolareggiati, o dei programmi di fabbricazione, approvati od adottati, o di piani di lottizzazione approvati ».

M I N N O C C I . Dichiaro di ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Infine il senatore Minnocci ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Per i comuni in cui i suddetti strumenti urbanistici non siano ancora esistenti, per la concessione delle autorizzazioni dovrà anche tenersi conto delle indicazioni formulate dai piani di cui all'articolo 12 ».

M I N N O C C I . Dichiaro di ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 24, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 25.

(*Procedura per le domande*).

La domanda di autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento o trasferimento di quello esistente, deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata da tutti i dati relativi all'ubicazione, alla superficie dei locali di vendita e al tipo di attività che si intende svolgere e dalla prova che il richiedente risulta iscritto nel registro previsto dal Capo primo della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 26.

(*Nullaosta regionale per esercizi con più di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti*).

Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati è subordinata al nullaosta della Giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17.

(*È approvato*).

Art. 27.

(*Nullaosta regionale per grandi strutture di vendita*).

L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nullaosta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, quando la superficie di vendita è superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12.

Al primo comma di tale articolo il senatore Minnocci propone di inserire, dopo le parole: « è subordinata », le altre: « , per generi di largo, generale consumo ».

Uguale emendamento ha presentato il senatore Veronesi.

V E R O N E S I . L'emendamento tende ad escludere dall'obbligo del nullaosta regionale per grandi strutture di vendita i prodotti che non siano di largo, generale consumo, in quanto si pensa che per questi, mentre non sussistono problemi di concorrenza, verranno venduti in centri commerciali che si situeranno naturalmente nei punti più idonei sotto il profilo commerciale.

D E V I T O , *relatore alla Commissione*. Sono contrario a tale modifica.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo coincide con quello del relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento illustrato dal senatore Veronesi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti l'articolo 27 quale risulta nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

(*È approvato*).

Art. 28.

(*Domande soggette a nullaosta regionale e ricorsi*).

I sindaci trasmettono alla Giunta regionale copia di tutti gli atti, compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, relativi alle domande da sottoporre alle procedure previste dagli articoli 26 e 27 per le quali si richiede il nullaosta, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.

La decisione sul nullaosta deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Contro la reiezione della domanda da parte del sindaco è ammesso, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso alla Giunta regionale che decide entro il termine di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 29.

(*Subingresso - Casi di priorità*).

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal Capo I della presente legge.

Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso o alla attuazione di forme associative con altri esercenti in numero non inferiore a cinque, debbono essere accolte con priorità rispetto alle domande nuove, purchè i richiedenti abbiano esercitato l'attività commerciale nei locali dai quali si richiede il trasferimento o dei quali si richiede l'ampliamento per un periodo non inferiore a tre anni.

In caso di attuazione di forme associative l'autorizzazione importa la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita.

Alla fine del secondo comma di tale articolo il senatore Minnocci propone di aggiungere le seguenti parole: « e purchè offrano sufficiente garanzia circa la serietà dell'iniziativa, la disponibilità di locali idonei e dei mezzi finanziari necessari alla gestione dell'impresa comune ».

Il senatore Veronesi ha presentato un identico emendamento.

V E R O N E S I . A giustificazione della mia proposta dirò che la priorità prevista per le forme associative di esercenti in numero non inferiore a cinque, pur con la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi, rischia di attribuire a queste forme il monopolio della realizzazione delle moderne forme di vendita.

Tanto più data la facoltà, che non può essere revocata, di fare commercio degli esercizi; questa priorità dovrebbe pertanto essere subordinata a precise garanzie circa la serietà dell'iniziativa, la disponibilità di locali idonei e dei mezzi finanziari necessari a garanzia della seria intenzione — almeno iniziale — di gestire l'impresa ampliata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato al secondo comma dell'articolo 29 dai senatori Minnocci e Veronesi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 29.

(*È approvato*).

Art. 30.

(*Domande concorrenti*).

Salvo quanto previsto all'articolo precedente, nel caso di domande concorrenti nel-

lo stesso comune o nelle stesse zone di un comune, l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita sarà concessa alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la miglior soluzione e sarà data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.

A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Comunico alla Commissione che il senatore Minnocci ha presentato un emendamentotendente ad inserire tra le parole: « urbanistico » e « la migliore soluzione » di cui al primo comma di tale articolo le altre: « e dell'assetto del territorio ».

M I N N O C C I . Dichiaro di ritirare tale emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 30.

(*È approvato*).

Art. 31.

(*Revoca dell'autorizzazione*).

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o entro 12 mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio di vendita;

c) venga cancellato dal registro di cui al Capo I della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 32.

(*Ricorsi*).

Contro i provvedimenti del sindaco, entro trenta giorni dalla loro notificazione, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa fino a quando non sia costituito e funzionante il Tribunale regionale amministrativo.

(*È approvato*).

Art. 33.

(*Silenzio rifiuto*).

Salvo quanto disposto negli articoli 26 e 27 della presente legge, la domanda si intende respinta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro 90 giorni dalla sua presentazione.

(*È approvato*).

Art. 34.

(*Spacci interni*).

La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali, è consentita a condizione che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico.

Per esercitare la vendita di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione comunale che è rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 4 e 9 della presente legge.

Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per le attività di cui al precedente comma.

Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria.

All'ultimo comma di tale articolo tanto il senatore Minnocci che il senatore Veronesi hanno presentato un emendamento soppressivo.

V E R O N E S I . Con l'ultimo comma dell'articolo 34 viene riconfermata alle coo-

perative la facoltà di aprire i loro punti di vendita con licenza comunale con il solo obbligo di rispettare i regolamenti specifici (sanitari, annonari, eccetera), purchè vendano esclusivamente ai soci.

Questa norma si presta ad equivoci perchè potrebbe essere interpretata come esonerante le cooperative dalle limitazioni del piano alla sola condizione di vendere soltanto ai loro soci.

Poichè questo controllo da parte delle autorità di vigilanza si è già rivelato impossibile in base a pluriennali esperienze, occorre che anche le cooperative siano sottoposte alle norme vigenti per tutti gli altri esercizi di vendita. Sia per motivi di equità, sia perchè i prezzi di vendita praticati dalle cooperative e i fini politici che esse perseguono in massima parte non giustificano una tale discriminazione a loro favore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Minnocci e Veronesi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 34 nel testo pervenutoci dalla Camera.

(*È approvato*).

Art. 35.

(*Distribuzione automatica*).

La distribuzione al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, quando non effettuata negli esercizi di vendita o nelle loro immediate adiacenze, è soggetta ad autorizzazione comunale.

Il regolamento di esecuzione fissa la procedura e i centri per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Faccio presente alla Commissione che al secondo comma di tale articolo si rende necessaria la correzione di un errore materiale sostituendo la parola: « centri » con l'altra: « criteri ».

Metto quindi ai voti l'articolo 35.

(*È approvato*).

Art. 36.

(*Forme speciali di vendita*).

La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio è soggetta alle norme di cui al Capo I della presente legge.

Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione è prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio.

Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.

Le modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

(*È approvato*).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37.

(*Tabelle merceologiche*).

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli

ambulanti e delle cooperative di consumo.

Le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie.

I comuni hanno facoltà, previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.

Nell'ambito della gamma merceologica consentita, l'autorizzazione rilasciata dal sindaco permette l'impiego di qualsiasi organizzazione di vendita, sia specializzata che a libero servizio o mista.

Al primo comma di tale articolo i senatori Minnocci e Veronesi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « e delle cooperative di consumo » con le altre: « , delle cooperative di consumo, degli agricoltori, degli industriali e degli artigiani ».

M I N N O C C I . Ritiro l'emendamento proposto.

V E R O N E S I . Desidero un chiarimeto dal rappresentante del Governo: il primo comma dell'articolo 37, là dove fa riferimento alle cooperative di consumo, rende possibile, in sede di applicazione del provvedimento, l'estensione della norma di cui trattasi anche alle cooperative degli agricoltori, degli industriali e degli artigiani?

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Certamente, se si tratta di cooperative di consumo. Non vedrei comunque ostacoli all'inserimento dell'emendamento proposto se ciò non contravvenisse al criterio seguito finora. Naturalmente, terrò presente questa osservazione poichè posso dichiarare che il Governo non è pregiudizialmente contrario all'impostazione suggerita dal senatore Veronesi; in sede di regolamento vedremo che cosa si può fare in questo senso.

V E R O N E S I . Ringrazio l'onorevole Amadei per questa assicurazione e ritiro l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Faccio presente alla Commissione che il senatore Minnocci, alla fine del primo comma dell'articolo 37, propone di aggiungere, dopo le parole: « degli ambulanti », le altre: « delle cooperative di consumo, dei consumatori, degli agricoltori, degli industriali e degli artigiani ».

Inoltre, al terzo comma, lo stesso senatore Minnocci propone di aggiungere, dopo le parole: « dei commercianti », le altre: « degli agricoltori, degli industriali, degli artigiani e dei consumatori ».

M I N N O C C I . Come fatto in precedenza per il primo dei miei emendamenti all'articolo 37, dichiaro di ritirare anche queste due proposte di modifica.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 37 quale risulta nel testo approvato dalla Camera.

(*È approvato*).

Art. 38.

(*Pubblicità dei prezzi*).

L'obbligo dell'indicazione dei prezzi previsto dal regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, deve essere osservato per le merci di largo e generale consumo, esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale o sui banchi di vendita. Per le merci di largo e generale consumo esposte diversamente e per le altre merci, la indicazione dei prezzi avverrà con le modalità e le esenzioni determinate dal regolamento d'esecuzione.

(*È approvato*).

Art. 39.

(*Sanzioni*).

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 24, 26, 27, 34, 35, 36 e 38 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 5.000.000.

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la chiu-

sura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni.

Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 40.

(*Applicazione del divieto della vendita all'ingrosso e al minuto nello stesso esercizio*).

Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita, entro tre anni debbono ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge.

I senatori Minnocci e Veronesi hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo; tuttavia, poichè tale soppressione è in connessione con la proposta abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 1, proposta non approvata, ritengo che tale emendamento sia improponibile.

M I N N O C C I . Dichiaro di ritirarlo.

V E R O N E S I . Lo ritiro anche io.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'articolo 40.

(*È approvato*).

Art. 41.

(*Regolamento di esecuzione*).

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà il regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo.

Il regolamento potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 5.000 a lire 500.000.

Alla fine del primo comma di tale articolo i senatori Minnocci e Veronesi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungervi le seguenti parole: « della cooperazine, del turismo, dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato ».

M I N N O C C I . Mi pare si tratti di una richiesta giustissima della quale il Governo potrebbe tener senz'altro conto in sede di regolamento.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'idustria, il commercio e l'artigianato.* In occasione di un precedente, simile emendamento ho già espresso il parere del Governo al riguardo, parere che non posso che ribadire pregando gli onorevoli senatori di ritirare il proprio emendamento.

V E R O N E S I . Mi permetto, allora, in maniera meno fiscale e perentoria dell'amico e collega Minnocci, di tentare di indurre il Governo a voler considerare, in sede di esecuzione pratica l'opportunità di sentire il parere anche delle organizzazioni nazionali dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato. Voglio dire che sono disposto a ritirare il mio emendamento se il Govern si impegna a tener conto dei pareri suddetti qualora lo ritenga opportuno, perchè capisco che un'impegnativa troppo aprioristica non può essere accolta.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* In questa forma posso accettare l'impegno.

V E R O N E S I . Ritiro l'emendamento.

M I N N O C C I . Anche io ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 41.

(*È approvato*).

Art. 42.

(*Norme di attuazione*).

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della

licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142, alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, o della licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro, previa istanza da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, entro un anno a decorrere dalla data predetta.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 24, previa istanza da presentare al comune ove ha sede l'esercizio, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Coloro i quali non provvedono ai suddetti adempimenti, decadono dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale.

(*È approvato*).

Art. 43.

(*Autorizzazioni nel periodo transitorio*).

Le domande di licenza in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere riproposte, mantenendo la data originaria di presentazione, alle autorità competenti in base alle norme della presente legge e dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla nuova procedura.

Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nella osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Minnocci il seguente emendamento: al secondo comma sostituire alle parole: « su conforme parere », le altre: « sentito il parere ».

M I N N O C C I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha presentato a sua volta il seguente emendamento: al secondo comma sostituire alle parole: « su conforme parere », l'altra: « sentita ».

V E R O N E S I . Non capisco il motivo per cui — quando i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva fossero approvati — mentre il parere delle Commissioni non è vincolativo per il sindaco, tale parere dovrebbe essere vincolativo nel periodo transitorio, dando alle Commissioni un potere che le potrebbe indurre a procrastinare *sine die* l'approvazione dei piani, dato che da quel momento in poi esse avrebbero menopoteri. Sottolineo all'attenzione del Governo questo emendamento perchè in sede di regolamento credo che possono essere stabiliti i termini temporali entro i quali il periodo transitorio si svolge ed entro i quali queste Commissioni possono avere più o meno potere come previsto dalla legge. Questo, quindi, ripeto, è un argomento che deve essere oggetto di attenzione da parte del Governo in sede di regolamento.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non posso certamente accettare l'emendamento, comunque posso dirle fin d'ora che le sue osservazioni, se lo si riterrà opportuno, saranno tenute presenti.

V E R O N E S I . Va bene, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 43.

(*È approvato*).

Art. 44.

(*Ricorsi pendenti*).

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le Giunte provinciali am-

ministrative decideranno sui ricorsi pendenti, sentite le commissioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, secondo i criteri generali della presente legge, entro 15 mesi dalla data della sua pubblicazione.

Le predette commissioni dovranno esprimere il parere entro 60 giorni dalla richiesta.

Scaduto inutilmente tale termine, o comunque decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero e le Giunte provinciali decidono autonomamente entro i 90 giorni successivi.

(*È approvato*).

Art. 45.

(*Sfera di applicazione della legge*).

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1) ai commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti nell'albo di cui alla legge 25 maggio 1959, n. 125;

2) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

3) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e relativo regolamento;

4) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

5) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitino attività di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;

6) agli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

7) alle vendite di carburanti e in tutti i casi nei quali l'esercizio di particolari attività commerciali è disciplinato da leggi speciali.

(*È approvato*).

Art. 46.

(*Norme abrogate*).

Sono abrogati: il regio decreto-legge 16 novembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501; l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1934, n. 227; il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142; la legge 10 luglio 1962, n. 889; e ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Catellani, Minnocci, Colleoni, Alessandrini e Berlanda il seguente ordine del giorno, già in precedenza illustrato:

« La 9ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1724, in considerazione che l'approvazione della legge per la nuova disciplina del commercio può rappresentare un primo avvio per un profondo rinnovamento delle strutture distributive esistenti nel Paese, nell'interesse principale dell'intera collettività nazionale ed in particolare di tutti i lavoratori, valutando tuttavia indispensabile che su tale prima realizzazione debba innestarsi una ulteriore serie di provvedimenti che completino conseguenzialmente l'opera di razionalizzazione del settore commerciale,

impegna il Governo:

a presentare al più presto una nuova legge creditizia che renda possibile un effettivo ammodernamento delle aziende commerciali e che dia la priorità assoluta alle iniziative aventi come scopo l'associazione e la cooperazione per la realizzazione di imprese a dimensioni ottimali in grado di fornire ai consumatori un servizio migliore ed a più bassi costi.

Particolari facilitazioni, non solo creditizie, ma anche fiscali, dovranno essere concesse a quei commercianti che, rinunciando ciascuno all'esercizio di aziende unicellulari e monomerceologiche, decidano di consorziarsi per realizzare aziende merceologicamente polivalenti a più ampia dimensione e con efficienza tecnica e commerciale;

a creare, mediante opportune iniziative del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, corsi professionali per commercianti che rendano concretamente attuabile la fattispecie prevista dalla nuova legge di disciplina del commercio che enuncia, tra le possibilità per conseguire l'iscrizione nell'apposito registro che abilita all'esercizio della attività commerciale, quella di aver frequentato appositi corsi istituiti dallo Stato;

a tener soprattutto presente che, nel varo della nuova politica di incentivazione del Mezzogiorno, occorre trovi finalmente ampia trattazione anche l'esigenza di potenziare ed ammodernare la rete distributiva meridionale, tenendo in considerazione che nel Sud, più che nel resto del Paese, il commercio ha purtroppo assolto principalmente una funzione di parcheggio della manodopera, che, non trovado ulteriori possibilità di remunerazione in una economia agricola fatiscente ed in attesa di poter ottenere lo sperato inserimento nel processo industriale, non ha trovato di meglio che inflazionare il settore distributivo con una straordinaria proliferazione di iniziative a carattere esclusivamente familiare, che hanno causato in conseguenza della loro ridottissima produttività, una complessa crisi che in ultima analisi si traduce in più alti costi di distribuzione per l'intera collettività meridionale.

È pertanto indispensabile comprendere che gli squilibri territoriali e settoriali gravemente presenti nel Mezzogiorno possono trovare una più agevole soluzione anche attraverso il miglioramento ed il perfezionamento della rete commerciale meridionale soprattutto in considerazione della stretta correlazione tra il problema dell'esistenza di un commercio, ed anche di un artigianato fiorente ed un armonioso sviluppo delle attività turistiche, che costituiscono un fattore potenziale di primaria importanza per un rilancio economico e sociale del Mezzogiorno ».

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono pronto ad accogliere l'ordine del giorno se l'impegno in esso espresso viene trasformato in un invito.

C A T E L L A N I . D'accordo, modifichiamo il testo nel senso indicato dal Sottosegretario.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Accetto l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo.

(*È approvato*).

V E R O N E S I . Dichiaro di votare il disegno di legge per confermare il voto espresso dagli autorevoli membri di parte liberale alla Camera dei deputati. Proprio per aver ritenuto opportuno e doveroso sostenere quelli che dovevano essere i correttivi a questo provvedimento, formulo lo augurio più sentito e serio che, nella realtà, specie per interventi regolamentari quei timori e quelle perplessità, che mi avevano portato a presentare gli emendamenti, non possano realizzarsi. Se, invece, dovessero realizzarsi — e mi ricollego a quanto è stato detto da più parti — mi auguro ancora che tutti si possa intervenire prontamente per riequilibrare gli squilibri che si realizzeranno e gli errori che si manifestaranno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT ENRICO ALFONSI